



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

CREDITO E FINANZA

Comunicazione FIN/11020 del 12/06/2020

a cura di Gianluca Gabellini

---

**Contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio: provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**

**Presentazione domande dal 15 giugno 2020**

---

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio. In attuazione dell'articolo 25 del Decreto, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020> definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – **dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario** – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**Il contributo a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto.** Per predisporre e trasmettere l'istanza, si potrà usare un software e il canale telematico Entratel/Fisconline ovvero una specifica procedura web, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato al suo Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. Sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Fisconline o Entratel dell'Agenzia oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali. L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

Il contributo a fondo perduto **può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo.** In particolare, il "Decreto Rilancio" precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

La guida dedicata delle Entrate (allegata) spiega nel dettaglio quali sono le condizioni per ottenere il contributo. In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

L'ammontare del contributo si calcola come differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 a cui si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

- 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro
- 15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro
- 10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

**Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Credito e Finanza:

Dott. Gianluca Gabellini 0541352323 [ggabellini@confindustriaromagna.it](mailto:ggabellini@confindustriaromagna.it).

Dott. Pier Lorenzo Cappelli 0543727721 – [pcappelli@confindustriaromagna.it](mailto:pcappelli@confindustriaromagna.it)

Allegati:

[Guida operativa - pdf](#)

[Vademecum - pdf](#)

GIUGNO 2020

CONTRIBUTO  
A  
FONDO PERDUTO



# CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(giugno 2020)

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>2. IL CONTRIBUTO</b> .....	<b>3</b>
In cosa consiste .....	3
A chi spetta .....	3
A chi non spetta.....	6
La misura del contributo .....	7
<b>3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA</b> .....	<b>8</b>
<b>4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA</b> .....	<b>10</b>
Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro .....	10
Presenza in carico e controlli .....	14
Ammontare del contributo superiore a 150mila euro.....	16
<b>5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO</b> .....	<b>17</b>
<b>6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE</b> .....	<b>18</b>
Controlli.....	18
Restituzione del contributo .....	18
<b>7. PER SAPERNE DI PIÙ</b> .....	<b>20</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del "Coronavirus".

Tra queste, il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il [modello](#) e le [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

## 2. IL CONTRIBUTO

### In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

#### ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

### A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

**PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.**

#### ATTENZIONE

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").

**Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo** occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

#### ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.

### ATTENZIONE

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Il contributo spetta anche all'**erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta**. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

### SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell'attività a partire dal **1° gennaio 2019**
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di **Comuni colpiti da eventi calamitosi** (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

**Nel caso 1** (soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).



Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

#### ATTENZIONE

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell'**erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020**, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

## A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir

- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

## La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
3. **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo
- b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

### 3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il [modello](#) e le relative [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

#### ATTENZIONE

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, cioè l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

#### CONTRIBUTI SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.

In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

---

Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

## 4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a **partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020**.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto**, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

### Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono **solo informatiche**.


Si può utilizzare:

- un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico *Entratel/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione
- una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*") deve seguire i seguenti passi:

1. accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità

Digitale) ovvero le credenziali *Entratel/Fisconline* o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)



21/05/20

## Decreto Rilancio. Il vademecum


L'Agenzia sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel [decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020](#) che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d'imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

[Vademecum decreto Rilancio - pdf](#)



2. cliccare sul link *"Fatture e Corrispettivi"* presente nella home page della sua scrivania



3. cliccare sul link "Contributo a Fondo Perduto" presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi"

Agenzia delle Entrate

Info e Assistenza

Utente per conto di: [ ] Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Benvenuta, [ ]

Stai operando sulla partita IVA 078

Servizi disponibili

Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati

**Contributo a fondo perduto**

Compila l'istanza

**Fatturazione elettronica**

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture elettroniche** in base a quanto previsto dal D.lgs. 127/2015 - art.1, comma 1.

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Fatturazione elettronica e servizio di conservazione

**Profilo utenza di lavoro**

**Profilo Fatturazione**

- Conservazione dati fatture:** Non hai aderito al servizio di conservazione

**Profilo Corrispettivi**

- Ruolo Corrispettivi:** Nessun ruolo

**Esercizio delle opzioni**

Consulta le opzioni esercitate in passato

**Generazione QR Code partita IVA**

QR Code in formato PDF

QR Code in formato immagine

4. cliccare sul link "Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)"

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente per conto di: 1 Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home Invia Istanza Invii effettuati Consultazione esito

**Home**

**Predisponi e invia Istanza (o Rinuncia)**

In questa sezione puoi compilare l'istanza di richiesta o inviare l'istanza di rinuncia per il contributo a fondo perduto ...

Compila e invia una nuova istanza di richiesta →  
Invia l'istanza di rinuncia →

**Invii effettuati**

In questa sezione puoi verificare lo stato di elaborazione delle istanze inviate attraverso l'applicazione web "Contributo a fondo perduto", consultando le ricevute.

Visualizza gli invii effettuati →

**Consultazione esito**

In questa sezione puoi consultare l'esito di elaborazione delle richieste inviate tramite tutti i canali a disposizione (via web e mediante flussi massivi dall'intermediario).

Consulta l'esito delle richieste →

Fatture e Corrispettivi

5. inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi Info e Assistenza

Contributo a fondo perduto

Utente: per conto di: t Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home Invia Istanza Invi effettuati Consultazione esito

Invia Istanza

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1 2 3  
Dati Richiedente Requisiti Invia

Dati Richiedente

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN del conto di accreditato:

Acquisisci i dati

Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta ....

Fatture e Corrispettivi

Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Invia Istanza

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1 2 3  
Dati Richiedente Requisiti Invia

Requisiti

Dichiarazioni

Soggetto con attività iniziata dopo il 31/12/2018

Soggetto che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, aveva la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

Il richiedente dichiara di essere un soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (D.L. "Rilancio")

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Fino a euro 400.000

Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Importi

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019:

€ 0 ,00

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020:

€ 0 ,00

Acquisisci i dati

Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta ....



Invio Istanza

**Istanza di richiesta contributo a fondo perduto**

Istanza di richiesta  
  
 Istanza di rinuncia

### Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1  
Dati Richiedente
2  
Requisiti
3  
Invio

#### Riepilogo e invio

##### Riepilogo dei dati dell'Istanza

[Stampa](#)

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN:

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 **Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000**

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019: **800.000**

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020: **2.000**

firma apposta

Data: **06/06/2020**

##### Sottoscrizione

Firma

Data dell'Istanza:

06/06/2020

### Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta ....

## ATTENZIONE

Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" devono preventivamente accedere alla predetta area del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

## Presenza in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli *formali* su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di *scarto*". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "*presa in carico*" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

### ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, **è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello.**

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di *scarto*"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che **attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento** del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di *scarto*, di *presa in carico* e di *accoglimento* dell'istanza) viene messa a disposizione **esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza** nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

### ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'**istanza di rinuncia** totale al contributo.

Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (*seconda ricevuta*), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

## Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

**Esclusivamente** nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia **superiore a 150.000 euro**, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è predisposto in formato *pdf*, **firmato digitalmente** dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo [Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it).

### ATTENZIONE

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC **senza i requisiti** sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) **non saranno accettate**.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.

---

## 5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "*Consultazione esito*", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

## 6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

### Controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

### Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative

---

sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

---

## 7. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – [articolo 25](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto)

[Provvedimento del 10 giugno 2020](#) (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

[Modello](#) e [istruzioni](#) per la compilazione, allegati al provvedimento del 10 giugno 2020

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**  
Capo Sezione: **Cristiana Carta**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi**  
Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

*In collaborazione con il Settore Procedure della Divisione Servizi  
ed Elena Maria Borca del Sam di Torino*

Segui l'Agenzia su:

**Fisco**  
RIVISTA TELEMATICA  
**Oggi**





# Decreto Rilancio

## Contributo a fondo perduto

Illustrato  
dall' Agenzia delle Entrate



# Contributo a fondo perduto (Art. 25)

## Beneficio

**Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"**

## Destinatari

Soggetti titolari di partita IVA che:

- esercitano attività d'impresa
- esercitano attività di lavoro autonomo
- sono titolari di reddito agrario.

## Erogazione

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell'IBAN intestato al richiedente.

Contestualmente all'accoglimento dell'istanza per la richiesta del contributo, l'Agenzia emette il mandato di pagamento.

# Requisiti

## PRIMO REQUISITO

I ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) del TUIR) o i compensi (art. 54 c. 1 del TUIR) dell'anno 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.

Per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario, si fa riferimento al volume d'affari 2019.

## SECONDO REQUISITO

Uno tra i seguenti:

- ammontare del fatturato e dei corrispettivi (con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione) del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019
- inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

# Determinazione contributo spettante

## Calcolo

La differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'analogo ammontare di aprile 2019 deve essere moltiplicata per:

- 20%, se ricavi/compensi 2019 fino a 400.000 euro
- 15%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
- 10%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000.

Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## Casi particolari di calcolo

1. Soggetti con inizio attività tra gennaio e aprile 2019 o soggetti con domicilio fiscale o sede operativa in Comune colpito da calamità in corso al 31 gennaio:
  - se la differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi aprile 2019 è negativa → differenza moltiplicata per la percentuale
  - se la predetta differenza è pari a zero o positiva → contributo minimo.
2. Soggetti con inizio attività da maggio 2019 → contributo minimo.

## Esclusione da tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso:

- dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell'Irap
- dal calcolo del rapporto per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

# Presentazione istanze

## Contenuto dell'istanza

- L'istanza deve contenere:
- Il CF del richiedente e dell'eventuale rappresentante
  - Il CF dell'eventuale intermediario che la presenta
  - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti
  - nel caso di contributo richiesto superiore a 150.000 euro, l'autocertificazione di regolarità antimafia
  - l'IBAN del c/c intestato al soggetto richiedente.

## Delega agli intermediari

- Possono presentare l'istanza, per conto del richiedente, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3, d.P.R. n. 322/98 (abilitati alla presentazione delle dichiarazioni) che, alternativamente:
- sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente
  - sono in possesso della delega "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici" (portale Fatture e Corrispettivi)
  - dichiarano, nell'istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

## Periodo e modalità di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020 (per gli eredi che proseguono l'attività dei soggetti deceduti, il periodo di presentazione è 25 giugno – 24 agosto 2020).

L'istanza deve essere presentata in via telematica mediante:

- apposita procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell'Agenzia
- apposito software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, va presentata via PEC con firma digitale.

# Antimafia

## Autocertificazione

Nel caso di importo del contributo richiesto superiore a 150.000 euro, il richiedente deve rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando alternativamente:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori non soggetti a infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 c. 52 della legge 190/2012
- che né lui né alcuno dei soggetti sottoposti a verifica antimafia (tassativamente elencati nell'istanza) si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del DLgs 159/2011.

## Controlli

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati, indipendentemente dagli importi, sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Sia per i contributi di importo inferiore che per quelli di importo superiore a 150.000 euro, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

Tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

# Le ricevute

## Elaborazione delle istanze

Per ogni istanza elaborata, vengono messe a disposizione due ricevute:

- 1° ricevuta, che attesta solo la «presa in carico» dell'istanza
- 2° ricevuta, che attesta l' «accoglimento» e il mandato di pagamento del contributo.

Se l'istanza non supera i controlli viene rilasciata una ricevuta di scarto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza, nella sua area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

## L'istanza sostitutiva e di rinuncia

E' possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce quelle precedenti, se:

- nessuna di quelle inviate in precedenza ha già ottenuto la ricevuta di accoglimento
- i precedenti invii sono stati scartati.

E' possibile inviare un'istanza di rinuncia totale al contributo; tale istanza può essere trasmessa anche successivamente al 13 agosto 2020.

# Controlli e sanzioni

L'Agenzia delle entrate effettua controlli sul contributo a fondo perduto sulla base dei poteri e delle disposizioni in materia di accertamento (art. 31 e seguenti del DPR 600/73).

Nel caso di indebita percezione del contributo, il soggetto percettore può restituirlo spontaneamente con i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472.

Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:

- la sanzione dal 100 al 200 per cento prevista all'art. 13 comma 5 del DLgs 471/1997
- la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni prevista all'art. 316-ter del Codice Penale.

Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:

- la pena della reclusione da 2 a 6 anni
- la confisca di beni e denaro prevista all'art. 322-ter del Codice Penale.